



Procedimento n. 205 Anno 2011

Ufficio Provinciale di Genova
Amministrazione Provinciale di Genova

Genova, 22/02/2011

Massimo Testa



PROVINCIA DI GENOVA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

ENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0021687 / 2011

Atto N. 991

OGGETTO: CEROSILLO RAG. DARIO S.R.L. RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI SITO IN VIA UNGARETTI, 14 L NEL COMUNE DI GENOVA.

In data 18/02/11 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione n. 3/2011 del 11/1/2011 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2011;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Visto il Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";

Visto il D.Lgs. 151 del 25.07.2005 recante "Attuazione delle Direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

Visto il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. relativo all'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il Regolamento Regionale della Regione Liguria n. 4/2009 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 28 ottobre 2008 n. 39);

Vista il R.D. 25.07.1904, n. 523 e successive modificazioni;

Vista il R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni;

Vista la L. 1089/1939 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 28.01.1993, n. 9 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell'art.10 della legge 06.07.2002, n. 137";

Visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 11.03.1988;

Visto il Piano territoriale di coordinamento relativo all'assetto paesistico-ambientale (P.T.C.P.) della Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 26.02.1992;

Visto il regolamento per l'istituzione della conferenza provinciale per l'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento di rifiuti, per la determinazione dei requisiti della domanda di approvazione e della documentazione progettuale ai sensi dell'art. 17 punto 4 della L.R. 21.02.95, n° 11 nonché per la disciplina delle modalità relative alla presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento ai sensi dell'art. 20 punto 1 della citata L.R., approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 169 prot. 34148 del 28.12.95;

Vista la Decisione della Giunta Provinciale espressa in data 29.06.2004 circa la competenza del dirigente, ex art.107 D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, all'emanazione degli atti relativi all'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento in attesa della emanazione del nuovo regolamento in materia;

Visto il P.D. n. 1013 del 18.02.2009 con il quale è stato approvato il progetto presentato dalla Cerosillo Rag. Dario S.r.l. per la realizzazione e contestuale gestione di un centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, sito nel comune di Genova, via Ungaretti, 14 L;

Vista l'istanza presentata dalla Cerosillo Rag. Dario S.r.l. in data 29.03.2010, tesa ad ottenere l'approvazione del progetto per la modifica sostanziale del centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi ubicato in Genova, via Ungaretti, 14 L;

Atteso che l'impianto per cui è stata formulata la sopraccitata istanza è già iscritto al numero 219 nel registro della Provincia di Genova di coloro che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/06;

Vista la relazione redatta in data 15.06.2010 al riguardo da personale tecnico dell'Ufficio Suolo della Direzione Ambiente Ambiti naturali e Trasporti della Provincia di Genova con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto presentato dalla Cerosillo Rag. Dario S.r.l.;

Considerato che in sede di Conferenza dei Servizi del 15.06.2010 è stato richiesto alla Cerosillo Rag. Dario S.r.l. di integrare il progetto di modifica presentato con la seguente documentazione:

- Indicazione delle caratteristiche e delle dimensioni dei cargopallet utilizzati per lo stoccaggio delle batterie;
- planimetria indicante la rete di drenaggio e di raccolta delle acque meteoriche;
- Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia di cui al Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4;
- I volumi massimi di stoccaggio istantaneo per tutte le categorie di rifiuti in stoccaggio;

Atteso che la Conferenza dei Servizi tenutasi il 15.06.2010, per gli altri aspetti di competenza, ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione del progetto per la modifica sostanziale del centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi ubicato in Genova, via Ungaretti, 14 L;

Preso atto dei contenuti del progetto in ordine alla trattazione del "Piano di prevenzione e gestione" per la regimazione delle acque piovane per le quali, peraltro, non viene previsto trattamento essendo le acque, anche quelle di prima pioggia, esenti dalla possibilità di contaminazione in quanto l'attività di stoccaggio di rifiuti all'esterno avverrà in contenitori stagni muniti di tetto metallico mobile o di telone impermeabile; nella stessa trattazione viene altresì indicato il programma di formazione del personale relativamente a tale gestione; -

Atteso che qualora in futuro si dovesse presentare la necessità di modificare la gestione dell'impianto prevedendo attività all'esterno del capannone, dovrà essere rivalutata la necessità di presentare un progetto di revisione della gestione delle acque di prima pioggia in ossequio al Regolamento Regionale n. 4/2009;

Vista le note della Cerosillo Rag. Dario S.r.l. del 02.08.2010 e del 16.11.2010, rispettivamente assunte al protocollo provinciale n. 99214 del 02.08.2010 e n. 143821 del 19.11.2010, con la quale sono state presentate le integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1) di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s. m. i., sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 15.06.2010 e in base ai successivi atti qui pervenuti, il progetto presentato dalla Cerosillo Rag. Dario S.r.l. per l'integrazione dell'autorizzazione alla gestione del centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi ubicato nel comune di Genova, via Ungaretti, 14 L, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

a) Nell'impianto potranno essere stoccate le tipologie di rifiuti di seguito elencate, con i relativi quantitativi massimi in stoccaggio e siti di stoccaggio, riferiti alla planimetria allegata che è parte integrante del presente provvedimento:

Tipologie di rifiuti	Modalità di stoccaggio e (ubicazione)	Quantitativo massimo in stoccaggio istantaneo m ³ (tonn.)
15 01 02 imballaggi in plastica	Cassone scarrabile metallico (contenitori denominati H e I)	6 m ³ (6 t.)
15 01 06 imballaggi in materiali misti	Cassone scarrabile metallico (contenitore denominato G)	24 m ³ (10 t.)
16 01 03 pneumatici fuori uso	Cassone scarrabile metallico (contenitori denominati H e I)	6 m ³ (10 t.)
16 01 19 plastica	Cassone scarrabile metallico (contenitori denominati H e I)	5 m ³ (6 t.)
16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	cassoni scarrabili metallici (contenitori denominati C e D o (contenitori denominati E e F)	44 m ³ (5.9 t.)
16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	Cassone scarrabile metallico (contenitori denominati H e I)	12 m ³ (10 t.)
16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	Cassonetti metallici e/o fusti metallici e/o big bags (area denominata L)	10 m ³ (4 t.)
16 06 01* batterie al piombo 16 06 02* batterie al nichel-cadmio	Cargopallet in materiale antiacido in locale chiuso (locale denominato A e/o contenitore scarrabile denominato B)	30 m ³ (43 t.)
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)	Cargopallet (locale denominato A e/o contenitore scarrabile denominato B)	5 m ³ (5 t.)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori	Cargopallet (locale denominato A e/o contenitore scarrabile denominato B)	5 m ³ (5 t.)
17 02 03 plastica	Cassone scarrabile metallico (contenitori denominati	5 m ³ (6 t.)

		H e I)	
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	Cassonetti metallici e/o fusti metallici e/o big bags (area denominata L)	10 m ³ (4 t.)
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	Cassonetti metallici e/o fusti metallici e/o big bags (area denominata L)	10 m ³ (4 t.)
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	Cassone scarrabile metallico (contenitori denominati H e I)	5 m ³ (10 t.)
19 12 04	plastica e gomma	Cassone scarrabile metallico (contenitori denominati H e I)	5 m ³ (6 t.)
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Cassonetti metallici e/o fusti metallici e/o big bags (area denominata L)	10 m ³ (4 t.)
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	Cargopallet in materiale antiacido in locale chiuso (locale denominato A e/o contenitore scarrabile denominato B)	12 m ³ (15 t.)
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	Cargopallet (locale denominato A e/o contenitore scarrabile denominato B)	5 m ³ (5 t.)
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	Cassonetti metallici e/o fusti metallici e/o big bags (area denominata L)	10 m ³ (4 t.)
20 03 07	rifiuti ingombranti	Cassone scarrabile metallico (contenitori denominati H e I)	6 m ³ (6 t.)

- b) la posizione dei contenitori/compattatori preposti allo stoccaggio provvisorio di rifiuti potrà essere cambiata all'interno dell'impianto in aree dotate delle medesime caratteristiche di copertura, pavimentazione e regimazione delle acque;
- c) i rifiuti contenuti nei cassoni scarrabili dovranno essere stoccati separati per tipologia anche mediante l'utilizzo big bags e/o cassonetti e fusti in plastica o metallo,
- d) prima dell'inizio dell'attività l'importo della garanzia finanziaria, costituita a favore dell'Amministrazione Provinciale di Genova secondo quanto prescritto dal punto 1) lett. m) del provvedimento dirigenziale n. 1013 del 18.02.2009, dovrà essere aggiornato a € 108.497,00;
- e) dovrà essere sempre mantenuta in perfetta efficienza l'impermeabilizzazione della pavimentazione dell'impianto al fine d'impedire nel tempo la contaminazione delle sottostanti matrici;
- f) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a minimizzare le quantità di rifiuti da destinare a smaltimento;
- g) al termine della costruzione delle opere approvate, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, dovrà essere informato il Servizio Acqua e Rifiuti della Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti, Ufficio Suolo, dell'Amministrazione Provinciale, affinché possa essere effettuato un sopralluogo per la verifica della conformità dell'impianto realizzato con il progetto approvato.
- h) alla chiusura dell'attività di stoccaggio provvisorio:

- i. dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito ed il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità della normativa vigente;
 - ii. dovrà essere assicurata la rimozione dall'area dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione;
 - iii. dovranno essere predisposti controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso in cui la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle suddette matrici, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione tenuto conto che sul sito è eseguita anche un'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
- i) ogni modifica, anche non sostanziale, in corso d'opera o di esercizio, dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione alla Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti – Ufficio Suolo di questa Amministrazione secondo le procedure disciplinate dall'art. 35 della L.R. 18/99 in particolare con riferimento a:
- modifiche strutturali
 - classificazione dei rifiuti
 - modalità e quantità dei rifiuti oggetto di stoccaggio (esprese in m³ istantanei);
 - modalità e quantità dei rifiuti oggetto di trattamento (esprese in t/g);
 - tipologia di pavimentazione;
 - tipologia di copertura delle aree e delle diverse tipologie di rifiuti;
 - caratteristiche dei contenitori;
 - indicazione delle aree dedicate all'attività oggetto di modifica/integrazione con planimetrie esplicative;
 - tempi massimi di stoccaggio;
 - sistema di raccolta e trattamento delle acque e degli eventuali reflui;
 - eventuali tempi di realizzazione;
 - condizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e precisazione sul fatto di aver già usufruito o meno di precedenti modifiche non sostanziali.
- 2) di approvare il "Piano di Prevenzione e di Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" predisposto dalla Tecno Ambiente S.r.l. ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 "disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" relativamente all'impianto sito in via Ungaretti, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
- a) al fine di evitare il dilavamento dei rifiuti, lo stoccaggio dei rifiuti sul piazzale dovrà avvenire in contenitori dotati di copertura;
 - b) nei contenitori allocati nel piazzale non potranno essere effettuate operazioni di carico e scarico di rifiuti in occasione di precipitazioni atmosferiche;
 - c) in caso di sversamenti accidentali sul piazzale scoperto, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere tempestivamente seguita a secco con idonei materiali assorbenti in relazione alla tipologia delle sostanze sversate;
 - d) il piazzale dovrà essere impermeabile e mantenuto in buono stato evitando la presenza di crepe o rotture;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento alla Cerosillo Rag. Dario S.r.l.;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'ASL 3 Genovese e all'ARPAL per i controlli di rispettiva competenza;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria e al Comune di Genova.

RICORDA

- che la Cerosillo Rag. Dario S.r.l. dovrà provvedere al mantenimento di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro secondo le modalità direttamente dettate e/o concordate dalla ASL, e dalla S.C.P.S.A.L.;
- che i rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero;

- che dovrà essere garantito il rispetto delle norme tecniche e di gestione di cui al D.Lgs. 151/2005 e s.m.i. per lo stoccaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dimessi e il loro effettivo recupero per cui gli stessi dovranno essere movimentati senza l'uso di mezzi o strumenti che possano, durante la movimentazione, la separazione e lo smontaggio, arrecare danno al rifiuto stesso, causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente o compromettere la possibilità di successive operazioni di recupero.

È fatto salvo quant'altro contenuto nel P.D. n. 1013 del 18.02.2009 nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE


IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

DELLA PROVINCIA PER 15 GIORNI 21 FEB. 2011